

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture, di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 e articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 15 maggio 1967, n. 355, veniva aumentato di appena 60 milioni di lire lo stanziamento annuo di lire 290 milioni stabilito dall'articolo 16, n. 3), della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

L'aumento, già insufficiente rispetto alle esigenze prospettate dagli uffici interessati, risulta del tutto inadeguato di fronte alle pressanti richieste che pervengono al Ministero di grazia e giustizia, che non può sopperirvi con l'attuale fondo di lire 350 milioni.

Trattasi di richieste — motivate e documentate — intese a soddisfare esigenze addirittura primarie per il funzionamento stesso degli uffici, che vengono segnalate anche in sede ispettiva e che trovano conforto e conferma nel notorio progressivo rialzo dei costi dei materiali e dei servizi occorrenti (carta, cancelleria, tipografia, rilegatoria, eccetera) cui sono stati aggiunti — dalla introduzione dei registratori di voce predisposti

in applicazione della legge 2 dicembre 1965, n. 1869 — quelli concernenti l'acquisto dei nastri, dei dischi e la manutenzione necessari all'apparecchiatura predetta.

Occorrerebbe pertanto, anche per sanare situazioni debitorie che si sono venute a creare in quasi tutti gli uffici, elevare l'attuale stanziamento di almeno 100 milioni, portandolo così a lire 450 milioni, per poter sopperire alle più urgenti e giustificate richieste di integrazione avanzate dai tribunali e dalle preture, onde evitare uno stato di disagio che, oltre a compromettere il normale funzionamento degli uffici, ne menoma anche il decoro.

Quanto alla copertura per il maggior onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Si allega il disegno di legge per le opportune modifiche delle norme in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, a lire 450 milioni.

**Art. 2.**

Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1971 e 1972 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.